



3058/16

1212/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento preventivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIO CICALA - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. CAMILLA DI IASI - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

R.G.N. 17245/2015

Cron. 3058

Rep.

Ud. 15/12/2015

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17245-2015 proposto da:

COMUNE DI MANDATORICCIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA ARCURI, rappresentato e difeso dagli avvocati DEMETRIO VERBARO, TOMMASO CALICIURI, GIUSEPPE MASTRANGELO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

563

CORNICELLO DARIO, nella qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Mandatoriccio nella lista n. 1, DONNICI GAETANO, ZUMPANO VALERIO, MANGONE VINCENZO, VILLELLA TERESA MARIA, SPATARO VITTORIO, GRANDE GIUSEPPE, nella qualità di candidati alla carica di Consiglieri comunali nella predetta lista del medesimo Comune, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO TONELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE CAFORIO, FRANCESCO CORNICELLO, per delega a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

*nonchè contro*

GRAZIANO FILOMENA, PUGLIESE EMILIO, MARINO ESINORA, COSENZA CARMINE, DONNICI ANGELO, BRUNETTI FRANCESCO, CALIGIURI LEONARDO, CAPALBO LUIGI, MINISTERO DELL'INTERNO, MAZZA FILIPPO, PARROTTA MARIA, MADERA ROSA, SCIGLIANO ELENA;

- *intimati* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1001/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANZARO;

uditi gli avvocati Giuseppe MASTRANGELO, Tommaso CALICIURI, Giuseppe CAFORIO, Francesco CORNICELLO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore  
Generale dott. IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla  
Corte di dichiarare la giurisdizione del Giudice  
ordinario.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'V' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

### **Premesso in fatto**

Dario Cornicello, candidato nella lista n. 1 a sindaco del Comune di Mandatoriccio per le elezioni della primavera del 2014 ed altri candidati alla carica di consigliere comunale nella medesima lista hanno adito il TAR della Calabria contro il suddetto Comune chiedendo l'annullamento del verbale col quale veniva proclamata l'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali e dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni numeri 1, 2 e 3 in relazione alla illegittima ammissione all'esercizio del voto di elettori che avevano di recente trasferito la propria residenza nel Comune medesimo, nonché di altri atti connessi e consequenziali, deducendo: che negli ultimi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014 si era riscontrato un aumento della popolazione residente, con conseguente "spropositato" aumento della popolazione votante, mai verificatosi dal 2001; che le nuove residenze erano riferibili a soggetti non dimoranti di fatto ed abitualmente nel Comune di Mandatoriccio; infine che dalla relativa documentazione era riscontrabile l'illegittimità delle operazioni svolte dagli uffici comunali nell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione della richiesta residenza e quindi dell'iscrizione anagrafica.

Il Comune di Mandatoriccio propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il giudice amministrativo non ha alcuna giurisdizione, neanche incidentale, in merito all'accertamento di atti precedenti i comizi elettorali e riguardanti il riconoscimento del diritto di elettorato attivo.

Dario Cornicello ed altri candidati alla carica di consigliere comunale nella lista numero 1 hanno resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria, rilevando che il giudizio dinanzi all'organo amministrativo ha come oggetto immediato la legittimità degli atti, anche presupposti, adottati dal Comune ai fini dell'approvazione del risultato elettorale e che se non si riconoscesse la giurisdizione del G.A., in una fattispecie in cui i emergono vizi "abnormi" e tali da determinare condizionamento dei risultati elettorali, si finirebbe per determinare una grave carenza di tutela sottraendo l'operato del Comune a qualsivoglia sindacato di legittimità.

Angelo Donnici, sindaco eletto nella competizione elettorale in discussione, ed altri controinteressati nel procedimento pendente dinanzi al Tar hanno depositato memoria

Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia concernente diritti soggettivi perfetti di elettorato attivo.

### **Considerato in diritto**

Le argomentazioni poste dal Procuratore generale a sostegno delle sopra richiamate conclusioni sono da condividere alla luce della univoca giurisprudenza di queste sezioni unite, secondo la quale spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo (v. tra le altre S.U. nn. 3518 del 1993; 3601 del 2003; 11646 del 2003; 8469 del 2004; 22640 del 2007; 5574 del 2012 e da ultimo n.11131 del 2015, oltre che C.G.A.R.S. n. 18 del 2013).

Né può configurarsi un deficit di tutela, posto che le questioni che investono diritti soggettivi perfetti e precedono la convocazione dei comizi elettorali - quali quelle riguardanti, come nella specie, il diritto di elettorato attivo - possono essere appunto fatte valere dinanzi al giudice munito di giurisdizione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il collegio ritiene che per la natura e le caratteristiche delle problematiche nello specifico implicate dal proposto regolamento ricorrano i presupposti di legge per la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.  
Compensa le spese del presente regolamento

Roma 15.12.2015

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



Il Presidente  
*Antonio Di Pietro*  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
000 17 FEB. 2016  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI